



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

LAMANNA FILIPPO Presidente / Relatore

BONOMI ENZO Giudice

FOSSA GIUSEPPE Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1716/07

depositato il 13/04/2007

- avverso la sentenza N. 2/33/2007

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 4

controparte.

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2002

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 1716/07

UDIENZA DEL

11/12/2007 ore 15:00

SENTENZA

N° 97/36/07

PRONUNCIATA IL:

11-12-2007

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GEN. 2008

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Giovanni ROMEO

[Handwritten signature]



1

[Handwritten signature]



RGA n. 1716/07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Il Sig. _____ presentò all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Milano n. 4 -, in data 21/10/2005, domanda di rimborso per l'importo di euro 6.179,58, pari alla metà dell'imposta versata dal suo datore di lavoro, Banco di Napoli, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, su quanto da lui percepito a titolo di incentivo all'esodo anticipato. A sostegno della propria domanda il contribuente invocava la sentenza della Corte di Giustizia n. C-207/04 del 21 luglio 2005 con cui era stata affermata la contrarietà al diritto comunitario e, in particolare, al principio di parità di trattamento tra uomini e donne, dell' art. 17 (poi art. 19), comma 4 bis, del TUIR, poiché la riduzione d'imposta ivi prevista risultava condizionata all'età e al sesso del lavoratore, prevedendosi in particolare che il detto beneficio spettasse alle donne almeno cinquantenni e agli uomini almeno cinquantacinquenni. All'atto della risoluzione incentivata del rapporto di lavoro, in data 30/4/2002, il contribuente aveva 53 anni, e dunque non ancora i 55 anni previsti per l'agevolazione *de qua*.

Avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia il contribuente propose ricorso, che fu accolto dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 33, con sentenza n. 2/33/2007. Con tale pronuncia la Commissione, uniformandosi al dettato dei Giudici comunitari, disapplicò l'art. 19, comma 4 bis, del Tuir, dichiarando il diritto del contribuente al rimborso della maggiore imposta versata.

Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame avanti a questa Commissione Regionale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Milano 4 -, sostenendo, nel contraddittorio con il contribuente,

2





costituitosi con memoria di controdeduzioni, che il primo Giudice non avrebbe potuto disapplicare la norma italiana in ipotesi contrastante con il diritto comunitario, non essendo nel potere della Corte di giustizia colmare direttamente lacune normative o sostituire norme interne speciali, tanto meno in presenza dell'attribuzione di benefici o esenzioni fiscali costituenti *jus singulare*.

All'udienza odierna la Commissione Regionale ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello non è fondato e va conseguentemente disatteso.

In applicazione dei principi comunitari la Corte di Giustizia, con sentenza 21/7/2005, n. C/207/2004, ha dichiarato che "la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/2007/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa quale quella controversa nella causa principale" (ossia l'art. 17, comma 4 bis, poi 19, comma 4 bis, del TUIR) "che consente, a titolo di incentivo all'esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne ed i 55, se uomini".

La Corte ha quindi accertato la natura discriminatoria della norma, stante l'insussistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un diverso trattamento in funzione del sesso, e la non riconducibilità della fattispecie alla deroga contenuta nell'art. 7, n. 1, lett. a) della Direttiva 79/7, che sottrae alla disciplina comunitaria la fissazione di limiti di età per la concessione dei trattamenti pensionistici e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni, tenuto





conto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso può operare solo nella fissazione di una differente età per accedere ad una prestazione di natura previdenziale e non ad un'agevolazione fiscale.

Il ricorrente, quindi, avendo all'epoca della risoluzione del rapporto un'età superiore ai 50 anni, ed inferiore ai 55, ha subito un trattamento differente rispetto a quello che sarebbe stato applicato a una lavoratrice nelle medesime condizioni e di pari età.

E siccome in presenza di un contrasto tra norma italiana e norma comunitaria il giudice italiano deve decidere la causa in base alla norma comunitaria prevalente, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, bene ha fatto la Commissione provinciale a ritenere applicabile nel caso concreto la stessa aliquota prevista dall'art. 19, comma 4 bis, del DPR 917/1986 per le donne con più di 50 anni, dichiarando il diritto al rimborso di quanto versato in eccesso ai fini IRPEF.

Come ha esattamente ricordato la difesa dell'appellato, del resto, *la diretta applicabilità dell'interpretazione della Corte di Giustizia al caso concreto, anche al di fuori del contesto processuale che tale pronuncia ha provocato, discende dalla sua natura nomofilattica (sul punto Corte Cost. 113/1985). Ciò significa che altri giudici, investiti della medesima questione, così come le amministrazioni dello Stato (l'Agenzia delle Entrate che ha rifiutato il rimborso, nel caso specifico), non potranno disattendere l'interpretazione data dalla Corte alla norma interna. Con tale meccanismo, del resto, trova attuazione un altro dei principi cardine dell'ordinamento comunitario che regola i rapporti tra diritto comunitario e diritto interno: quello della prevalenza del primo sul secondo in caso di contrasto. E, non v'è dubbio che, nel*





caso di specie, il diritto comunitario - la Direttiva 76/207/CEE - sia di immediata applicabilità, nel nostro ordinamento e, dunque, su questo prevalere, in quanto risponde ai seguenti parametri: non pone condizioni; non è sottoposta a termini, è sufficientemente chiara al paragrafo 5.1 nel prescrivere che l'applicazione del principio di parità del trattamento riguarda le condizioni di lavoro, comprese quelle inerenti il licenziamento. Sul punto si veda, in particolare, la sentenza C-187/2000 del 20/03/2003 della CGCE (...).

La decisione di primo grado, in conclusione, va confermata, rigettandosi la proposta impugnativa.

2. Sussistono non dimeno giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio di gravame, stante la particolare complessità della questione ed il contrasto obiettivo tra normativa interna e comunitaria.

P Q M

La Commissione Regionale della Lombardia, Sezione 36^a, definitivamente pronunciando in grado di appello;

disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
- 2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio di gravame.

Così deciso in Milano in data 11 dicembre 2007

Il Presidente Rel. Estensore
(Dott. Filippo Lamanna)

La presente copia, costituita da n. 5 fogli, è conforme all'originale.
Milano 6-02-2008
Il Segretario di Cancelleria

